

**RELAZIONE SULL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI  
DI GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE IL  
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  
AZIENDALE**

**Ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016.**

**CAMPUS REGGIO S.R.L.**

**Relativa all'anno 2018 ed adottata nel 2019.**

CAMPUS REGGIO S.R.L. (a seguire CAMPUS) è una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);

Il presente documento, con particolare riguardo al seguente paragrafo A tiene conto degli obiettivi fissati dal socio nell'ambito della normativa in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali.

#### **A- STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" a mezzo del quale sono stati introdotti una serie di oneri in capo alle società a controllo pubblico cui adempiere.

La presente Relazione intende dare attuazione a uno degli oneri gravanti sulle società a controllo pubblico, individuato all'articolo 6 commi 3, 4 e 5 secondo il quale:

*"3. Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

*a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

*b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

*c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

*d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

*5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

La disposizione di legge suddetta ha quindi introdotto l'onere di procedere con la stesura di una relazione, in sede di approvazione del bilancio, per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti interni di governo societario.

CAMPUS intende dare atto delle attività di implementazione degli strumenti di governo svolte e di quelle che, in prospettiva, verranno poste in essere per adeguarsi al dettato normativo.

Preliminarmente va chiarito che CAMPUS è una società a socio unico, soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Reggio Emilia.

CAMPUS ha avviato un percorso societario atto a determinare un incremento degli strumenti interni di controllo delle attività, implementando gli strumenti di governo societario.

Nello specifico CAMPUS, in linea con la normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) e prevenzione della corruzione (l. 190/2012), ha adottato un Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire P.T.P.C.T.) attraverso il quale ha avviato un processo di analisi interna ed esterna della struttura societaria e creato un sistema di controlli e vigilanze.

Peraltro, il P.T.P.C.T. è soggetto ad aggiornamento annuale, garantendo alla società di disporre di uno strumento di governo societario continuamente adeguato ed in continua evoluzione.

Infatti, a seguito di fusione per incorporazione della società MAPRE S.p.a. in CAMPUS (intervenuta in data 05.04.2018 e con effetti decorrenti dal 01.06.2018), il P.T.P.C.T. 2019-2021 ha preso in considerazione il mutato quadro societario, prevedendo un'analisi e delle misure preventive ulteriori, che saranno continuamente aggiornate.

Inoltre, CAMPUS si è dotata di un Organismo di Vigilanza indipendente che ha predisposto un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e tutta la documentazione connessa. L'OdV svolge incontri periodici, oggetto di verbalizzazione, audit e attività per garantire che il MOG sia efficiente ed adatto alla realtà societaria.

La società ha peraltro implementato le misure interne in materia di protezione dei dati personali, in ottemperanza alle previsioni di legge nazionale ed europea vigenti.

CAMPUS ha provveduto inoltre a dare diffusione dell'attività complessivamente svolta e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, attraverso la pubblicazione sul sito web della documentazione di interesse, a informare tutti i soggetti interessati.

Deve pertanto rilevarsi che CAMPUS ha provveduto ad adempiere alle indicazioni fornite dal legislatore all'art. 6 del D.lgs. 175/2016 e in futuro intende continuare ad implementare gli strumenti di governo societario, a seguito delle successive interpretazioni che interverranno in materia da parte del legislatore, dalla giurisprudenza o dalle Autorità competenti.

## **B- PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 e 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016, come modificati dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

Tale necessità origina dalla previsione di cui all'art. 14 comma 1 del citato decreto, che sancisce l'assoggettività delle società a controllo pubblico alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il 12/01/2019 è stato adottato il D.lgs. n. 14 recante *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155”* il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali. Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante *“Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016”* in cui sono indicati non solo i criteri da seguire per l'individuazione degli indicatori ma sono anche fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento: trattasi, pertanto, di strumento flessibile.

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della *“continuità aziendale”* (c.d. *“going-concern”*) che rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

Ciò anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 2423 bis del codice civile comma 1 n.1), secondo cui: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività (...)”*.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della *“continuità aziendale”* è posta in capo all'AU e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

Sul medesimo presupposto della *“continuità aziendale”* l'articolo 6 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'abito della relazione di cui al comma 4”*.

In tale prospettiva, l'obiettivo da perseguire attraverso il presente programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le *“Soglie di allarme”* in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del TUSP.

Ciò in quanto, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo competente della società a controllo pubblico deve adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come stabilito dall'articolo 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

L'obiettivo pertanto del presente Programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le *“Soglie di allarme”* in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del TUSP che consenta di scongiurare l'attivazione della procedura concorsuale.

In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 *“Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*, che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all'adozione della legge attuativa che, in primis, introdurrà il concetto di *“Stato di crisi”*.

Con D.lgs. n. 14 del 2019 è stato infatti introdotto il concetto di *“crisi”* (d'impresa), all'art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*

Le valutazioni di cui al presente Programma devono quindi principiarsi da una basilare distinzione tra il concetto di “insolvenza” e quello di “crisi d’impresa” (sopra definito):

- l’“insolvenza”, ai sensi dell’articolo 5 della legge fallimentare (D.R. 267/1942) e dell’articolo 2 del D.lgs. 14/2019, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;

Dalle definizioni deriva che la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

Nella prospettiva del “going-concern” la valutazione della crisi aziendale deve pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un’analisi integrata degli stessi.

Peraltro, come risulta dal documento del marzo 2019 redatto dal CNDCEC sopra menzionato, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le commesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati

### **Criteri.**

Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in considerazione i fattori interni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le “soglie di allarme” idonee a richiedere l’attenzione degli organi societari e l’adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.

Al fine di adempiere all’obbligo di legge gravante su CAMPUS, si ritiene necessario individuare indicatori:

- Di natura finanziaria, attinenti all’aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria.
- Di natura gestionale, osservabili e verificabili, ma non quantificabili in termini monetari.
- Di altra natura, intesi come indicatori residuali non monetari da considerare caso per caso in ragione del contesto societario.

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

Il presente Programma, a seguito di una prima applicazione annuale, sarà oggetto di aggiornamento sui contenuti e sugli indicatori ove sussistano ragioni:

- Di carattere normativo;
- Di carattere interpretativo;
- Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

### **Analisi interna**

CAMPUS è una società a socio unico, in totale partecipazione del Comune di Reggio Emilia che, a seguito fusione per incorporazione, ha incorporato M.A.P.R.E. S.p.a. e quindi la gestione del mercato ortofrutticolo di Reggio Emilia, sito in via Cisalpina n. 9.

La disciplina del mercato ortofrutticolo è oggi demandata alla competenza della Regione Emilia-Romagna che, in materia, ha da ultimo emanato la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, succeduta alla precedente legge regionale 30 maggio 1975, n. 38 e intervenuta parallelamente alla disciplina statale contenuta nella risalente legge 23 marzo 1959 n. 125. La gestione dei mercati è definita come servizio pubblico locale e, in forza degli articoli 112 e 113 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), la gestione deve essere esercitata dall'ente gestore (ovvero il Comune) o, da questi, a mezzo di proprie società. Da qui l'istituzione, in passato, di M.A.P.R.E. Spa.

La Società è sottoposta al controllo analogo del socio unico e riceve l'elenco degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal socio unico.

CAMPUS ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali. La gestione del mercato ortofrutticolo comporta costi di manutenzione, ripristino e conservazione onerosi e, peraltro, è stato registrato nell'ultimo decennio una sensibile diminuzione dei concessionari (come si evince da Allegato 1) che svolgono il servizio presso il mercato medesimo tali da rappresentare degli elementi di rilievo nella presente analisi al fine di individuare gli indici di crisi aziendale. Basti qui indicare che attualmente i box affidati in concessione per l'attività mercatale sono solo 14 su 23 disponibili.

Oltre alle concessioni per l'attività di mercato, nel comparto in cui ha sede il mercato ortofrutticolo vengono dati in locazione ulteriori immobili ivi presenti a un istituto bancario ed a un esercizio di bar-tabacchi (quest'ultimo in scadenza 31.12.2019). E' poi nella disponibilità della Società anche un appartamento da dare in locazione, precedentemente assegnato al personale di custodia del mercato; oggi tale appartamento è ceduto in locazione temporanea.

Occorre fare presente che l'art. 8 della legge regionale prevede che il mercato sia dotato di un direttore che sovrintenda al regolare funzionamento del mercato stesso: nell'ambito di misure di riorganizzazione e di contenimento dei costi, su indicazione dell'Amministrazione Comunale (obiettivi DUP) ed attuate nel corso dell'ultimo semestre dell'anno 2018, il mercato si è spogliato di tale figura. Parimenti, sempre in ottica di riduzione dei costi, è stato ridotto il personale del mercato; di talchè per effetto di tali misure e a seguito di dimissioni, il personale complessivo da cinque unità (il custode, due impiegati amministrativi - tra cui il direttore - e due operai) è stato portato a una sola unità (impiegata amministrativa).

L'attività di facchinaggio svolta dal personale operaio è stata quindi affidata, previa rideterminazione di mansioni e orari di svolgimento dell'attività mercatale, ad una impresa esterna.

**Tale piano di contenimento dei costi, che ha permesso cospicui risparmi di spesa nel breve termine, nel lungo periodo dovrà essere oggetto di revisione in funzione della proroga della durata della concessione di gestione del mercato e delle conseguenti decisioni in materia di organizzazione aziendale.**

La concessione per la gestione del mercato che è stata affidata a Campus per la durata di anni cinque a far data dal 31 ottobre 2014, a fine ottobre 2019 sarà in scadenza, facendo sorgere la necessità di ridefinire con il socio pubblico la destinazione futura del mercato, anche eventualmente cambiando la destinazione dell'area pubblica poiché la gestione di un pubblico servizio di mercato ortofrutticolo pare oggi non più adeguata alle necessità ed alla richiesta dei concessionari ortofrutticoli all'ingrosso, oltre che costituire un costo sostenibile a stento con i soli proventi delle concessioni mercatali. Inoltre, le continue esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche a causa dell'età degli edifici, incidono e potrebbero incidere infatti sempre più significativamente sul bilancio di CAMPUS.

\*\*\*\*\*

A Campus sono stati affidati in house l'acquisto della proprietà del Padiglione "Vittorio Marchi" all'interno del Complesso del San Lazzaro, nonché l'effettuazione di tutti gli interventi di ristrutturazione necessari alla sua completa messa in efficienza ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perfezionamento dell'operazione ed autorizzando altresì la società ad alienare in tutto o in parte il suddetto immobile.

In tale ottica l'aspetto dei finanziamenti per gli interventi suddetti costituirà ulteriore elemento di valutazione per l'individuazione degli indici di crisi aziendale.

Al riguardo occorre dare atto che CAMPUS, tramite ER.GO (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), ha presentato domanda di ammissione a finanziamento ministeriale (per la somma di 5.896.000,00 euro) per un ulteriore stralcio di lavori nel Campus universitario San Lazzaro, presentata nell'ambito della realizzazione di interventi di alloggi e residenze per studenti universitari di cui al IV bando legge 14 novembre 2000, n. 338, approvato con Decreto Ministeriale – MIUR 29 novembre 2016, prot. n. 937.

Con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018 – MIUR è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui al citato IV bando (piano triennale 2016/2018): la richiesta di contributo ER.GO-CAMPUS (cod. E7SLFX4/01) è stata classificata al numero 38 dell'allegato B, collocato nell'elenco di cui alla fase tre. In tale fase rientrano gli interventi ammessi a cofinanziamento con riserva, cioè subordinati alla messa in disponibilità di ulteriori risorse.

A proposito, giova rammentare, in sintesi, che le risorse stanziare per il piano triennale 2016/2018 e messe in disponibilità del IV bando erano composte da: risorse stanziare negli esercizi 2016, 2017 e 2018 (previste e confermate dalle rispettive leggi di bilancio) e dalle somme residue del III bando. Con tali risorse vengono finanziati – seppur in diverso modo – gli interventi della prima fase (posizioni in graduatoria 1-32).

Le eventuali somme residue derivanti dalla fase 1, unitamente alle straordinarie somme stanziare per l'esercizio 2019 andranno a finanziare gli interventi ricompresi nella seconda fase (posizioni 33-35).

Ancora, le somme rimanenti dalle fasi 1 e 2 (ad oggi è già previsto un residuo di 7.201.723,90 euro, di cui 1.388.023,17 fondi FAS macro-area mezzogiorno), unitamente alle straordinarie somme stanziare per l'esercizio 2020 andranno a finanziare gli interventi della fase tre. La richiesta ER.GO/CAMPUS, collocata in graduatoria al 38imo posto, è stata ammessa in fase 3 a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse, pur considerando che è preceduta da due altre richieste (per un ammontare complessivo piuttosto elevato, di 24.931.662,00 euro).

In considerazione di ciò non è oggi possibile prevedere se e in che concreta misura l'intervento di ER.GO/CAMPUS, ammesso a cofinanziamento con riserva, sarà effettivamente finanziato. Tale elemento assume quindi particolare rilevanza nell'ambito del presente documento per l'individuazione degli indicatori di crisi aziendale.

La società, come sopra anticipato, oggi dispone di un solo dipendente e si avvale di contratti di service con il Comune di Reggio Emilia per l'esperimento di una pluralità di attività e dispone di un organo amministrativo monocratico.

Campus è assoggettata al controllo pregnante del socio pubblico, adeguando le proprie attività alle linee di indirizzo fornitegli.

Ai sensi dell'articolo 6 commi 2 e 4 del TUSP, sussiste l'onere di informare l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio 2018 in merito al presente documento.

## Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Sotto il profilo della solidità, CAMPUS risulta fortemente patrimonializzata come evidenziato dallo Stato Patrimoniale riclassificato e dai principali indicatori finanziari esposti di seguito.

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>		
Attivo Circolante	5.160.295	4.641.489
Liquidità immediate	700.235	253.652
Liquidità differite	1.039.530	1.004.461
Rimanenze	3.420.530	3.383.376
Attività fisse	2.408.605	2.368.860
<b>Totale</b>	<b>7.568.900</b>	<b>7.010.349</b>
<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>		
Capitale di terzi	2.201.731	2.306.225
Finanziamenti a breve	1.541.907	1.282.367
Finanziamenti a medio lungo termine	659.824	1.023.858
Capitale proprio	5.367.169	4.704.124
<b>Totale</b>	<b>7.568.900</b>	<b>7.010.349</b>

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Indicatori Finanziari</b>		
Leverage (Mezzi propri/Mezzi terzi)	244%	204%
Margine di struttura (Mezzi propri - Immobilizzazioni)	2.958.564	2.335.264

La solidità della struttura patrimoniale della società CAMPUS è ben evidenziata dai predetti indicatori, i quali risultano di gran lunga superiori a quelli minimi.

Con riferimento alla liquidità, tenuto conto che le rimanenze di CAMPUS sono destinate a rimanere nel patrimonio della società per un periodo non breve, l'unico indicatore adeguato è quello della liquidità il cui valore deve sempre essere superiore all'unità.

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Indicatori Finanziari</b>		
Indice di disponibilità (AC / Passività a breve)	3,35	3,62
Indice di liquidità (Liquidità/Passività a breve)	1,13	0,98

Infine, con riguardo alla redditività, premesso che stante la particolare natura della società l'obiettivo del profitto non è quello principale, è pur necessario al fine di garantirne la continuità aziendale il perseguimento di una redditività minima che consenta di coprire tutti i costi di gestione. Risulta importante, pertanto, che la redditività sia positiva, a prescindere dall'entità, come evidenziato dai seguenti indicatori

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Indicatori Economici</b>		
<b>ROE (Utile netto/Mezzi propri)</b>	0,48%	0,01%
<b>ROI (Ebit/Capitale investito)</b>	0,94%	0,45%
<b>ROS (Ebit/Valore produzione)</b>	10,91%	10,45%

### Indicatori e soglia di allarme

Come anticipato precedentemente, l'individuazione degli indicatori afferisce a differenti tematiche.

L'elaborazione degli indicatori è avvenuta sulla base di una sinergia degli organi societari.

TABELLA 1

INDICATORE	Periodicità del controllo
Indice di liquidità immediata prossimo all'unità.	Annuale
Perdite su crediti superiori al 10% dei ricavi complessivi.	Annuale
Perdita di oltre 10% dei concessionari del mercato ortofrutticolo.	Annuale da parte dell'A.U.
Spese per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ripristino e di conservazione del mercato ortofrutticolo superiori a 30.000,00 euro.	Annuale da parte dell'A.U.
Mancata definizione con il socio unico, entro la conclusione dell'anno 2019, di proposte di riqualificazione e/o di ridefinizione della destinazione d'uso dell'immobile utilizzato per il mercato ortofrutticolo.	Annuale da parte dell'A.U.
Mancato rinnovo nel corso del 2019 della concessione per la gestione del mercato ortofrutticolo.	Annuale da parte dell'A.U.
Mancato incremento delle concessioni in essere.	Annuale da parte dell'A.U.
Mancata percezione del cofinanziamento ministeriale per le opere lavori nel Campus universitario San Lazzaro	Annuale da parte dell'A.U.

Il verificarsi di uno o più degli indicatori di crisi aziendale, determina l'insorgere di "soglia di allarme".

### **Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali**

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione (che segua il formato della relazione in allegato al presente documento- Allegato 1) avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”*

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.lgs. 175/2016, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitante a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo

### **Segnalazioni inadempimenti**

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

Allegato 1

## **RELAZIONE ANNUALE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 22/3/2019.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio annuale e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 27/03/2019 sono di seguito evidenziate.

### **1. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 26/9/2017 e rimarrà in carica sino al 26/9/2020.

### **2. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico in carica dal 2018 sino all'approvazione del bilancio al 2021.

### **3. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 22/03/2019 è la seguente: la società si avvale di un'unità di personale addetta all'amministrazione.

### **4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 22/03/2019**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati agli articoli 4 e 5 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

#### **4.1. ANALISI DI BILANCIO**

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

#### **4.2 Esame degli indici e dei margini significativi**

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e quello precedente).

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Indicatori Finanziari</b>		
Leverage (Mezzi propri/Mezzi terzi)	244%	204%
Indice di disponibilità (AC / Passività a breve)	3,35	3,62
Indice di liquidità (Liquidità/Passività a breve)	1,13	0,98
Margine di struttura (Mezzi propri - Immobilizzazioni)	2.958.564	2.335.264
<b>Indicatori Economici</b>		
ROE (Utile netto/Mezzi propri)	0,48%	0,01%
ROI (Ebit/Capitale investito)	0,94%	0,45%
ROS (Ebit/Valore produzione)	10,91%	10,45%

#### 4.3. Analisi degli Indicatori e soglia di allarme

Nessuno degli indicatori ha superato le soglie di allarme.


#### 4.4. Valutazione dei risultati.

In un contesto di continuità aziendale, ovvero di prosecuzione della concessione relativa alla gestione del mercato ortofrutticolo, non si evidenziano rischi diversi e ulteriori rispetto alle criticità già evidenziate nella parte generale della Relazione.

### 5. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società possa essere provocato solamente da eventuali possibili future decisioni del socio unico Comune di Reggio Emilia.

L'Amministratore Unico di Campus



Reggio Emilia li 22/3/2019

